

### SEDUTE DELLE COMMISSIONI

#### COMMISSIONI RIUNITE

5<sup>a</sup> (Bilancio)

e

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1975

*Presidenza del Presidente della 5<sup>a</sup> Comm.ne*

CARON

*indi del Vice Presidente della 6<sup>a</sup> Comm.ne*

SEGNANA

*Intervengono il Ministro delle finanze Visentini ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Pandolfi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

#### COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLE FINANZE E DISCUSSIONE SU TALI COMUNICAZIONI

Il presidente Caron porge al Ministro il benvenuto delle Commissioni riunite ricordando brevemente la necessità della seduta odierna, volta a consentire l'acquisizione di una opportuna informazione preliminare prima che le Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> procedano ulteriormente nell'esame, rispettivamente in sede consultiva ed in sede referente, dei disegni di legge relativi al problema del trattamento fiscale del nucleo familiare legalmente costituito.

Il Ministro delle finanze esordisce facendo presente che il meccanismo del cumulo, e

quindi della considerazione unitaria del nucleo familiare ai fini fiscali, già esisteva nel nostro ordinamento ai fini dell'imposta complementare e che già allora le possibili alternative che venivano prospettate partivano in ogni caso da un'iniziale valutazione complessiva del reddito della famiglia. Sottolineato quindi il ruolo centrale che l'istituto familiare ha avuto nei momenti più delicati del nostro recente passato, offrendo un contributo decisivo di carattere morale e sostanziale alla ricostruzione del Paese, il Ministro osserva che, vigente il regime della complementare, il meccanismo del cumulo era meno avvertito a causa del minor rigore con cui esso veniva applicato e quindi della larga fascia di evasione cui dava luogo. In effetti, il nuovo sistema impositivo, caratterizzato dalla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro e da capitale, consente una ben maggiore esattezza di applicazione del carico fiscale che, soprattutto per quanto riguarda le fasce medio-alte dei redditi fissi, ha permesso il recupero di una vastissima serie di posizioni contributive prima evase. Al riguardo il Ministro afferma che, sulla base di un'indagine preliminare condotta su otto grandi imprese con complessivi 380 mila dipendenti sono state individuate ben 7.700 posizioni retributive superiori ai 10 milioni annui; si tratta di un campione significativo che smentisce perentoriamente alcune affermazioni fatte in sede di conversione del decreto-legge n. 259, secondo le quali i redditi accertati in tutto il Paese, superiori ai 10 milioni, sarebbero 60 o 70.

In realtà, il problema del cumulo si manifestò già con estrema chiarezza al momento del passaggio dal vecchio al nuovo regime e fu oggetto di un approfondito dibattito in sede di discussione del disegno di legge sulla riforma tributaria che, in effetti, con l'ampia formulazione contenuta nel numero 3 dell'articolo 2 lasciava adito sia al meccanismo del cumulo, sia a quello dell'imposizione separata dei redditi familiari.

Da tale dibattito parlamentare emerse la soluzione favorevole al cumulo considerando anche — come osservava il Ministro dell'epoca, Reale, nella sua relazione al disegno di legge sulla riforma — che le aliquote venivano formulate nel presupposto che i redditi della moglie concorressero con quelli del marito a formare un'unica base imponibile. In sostanza, quindi, la scelta del cumulo, stabilito in un primo tempo per un reddito complessivo familiare superiore ai 4 milioni, era strettamente connessa al sistema di aliquote e di detrazioni fisse che veniva contestualmente introdotto. In questo senso, il Ministro osserva che, considerato unitariamente, il carico fiscale complessivo introdotto con la riforma tributaria, caratterizzato da aliquote ancora relativamente basse, da scarse possibilità di detrazioni nonchè dal cumulo dei redditi, è ancora relativamente più tenue rispetto a quella vigente in altri paesi della Comunità.

Ricordate poi le ulteriori modifiche introdotte al meccanismo del cumulo (elevazione del *plafond* da 4 a 5 milioni) e delle detrazioni (ulteriore detrazione fissa di 36 mila lire per i redditi inferiori a 4 milioni nonchè ulteriore detrazione per il 1975 per ogni figlio a carico) in sede di conversione del decreto-legge n. 259 del 1974, il Ministro afferma, come premessa generale del problema, che il Governo è nettamente contrario a qualsiasi ritocco del meccanismo del cumulo per quanto riguarda il 1974: si tratta di una questione già esaurita sul piano giuridico, i relativi rapporti tributari essendo già sorti *ex-lege* e rappresentando i successivi adempimenti amministrativi null'altro che fatti di pura attuazione.

In generale, poi, il Ministro richiama l'attenzione sui gravi riflessi negativi derivanti

da interventi legislativi in materia fiscale che modificano le aliquote e i criteri di determinazione della base imponibile per periodi di imposta già in corso o già esauriti: in questo senso, pur ammettendo che a fronte di evenienze eccezionali possano essere possibili interventi di questo tipo, l'oratore puntualizza che una corretta tecnica di legislazione tributaria impone che i provvedimenti modificativi delle aliquote e comunque dei criteri di determinazione del carico fiscale precedano sempre il periodo d'imposta al quale si riferiscono, in modo da offrire un quadro giuridicamente chiaro al contribuente e alla stessa amministrazione finanziaria cui spetta predisporre gli adempimenti conseguenziali. Pertanto non è ammissibile che vengano introdotte ora, a valere sul periodo di imposta relativo al 1974, modifiche concernenti rapporti tributari giuridicamente già sorti e definiti. Dichiarando la netta opposizione del Governo a una tale linea operativa, il Ministro osserva inoltre che tutta l'organizzazione amministrativa nonchè la stessa preparazione dei moduli di dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono già stati finalizzati al vigente sistema del cumulo ed eventuali modifiche introdotte oggi creerebbero gravissimi disagi.

Per quanto riguarda invece il 1975 e gli anni successivi non esiste alcuna preclusione pregiudiziale del Governo a riesaminare la questione sulla base di una verifica realistica delle ripercussioni sull'andamento della progressività determinate dal processo inflattivo in corso.

Non vi è cioè alcuna pregiudiziale da parte del Governo ad affrontare successivamente con tutta calma le possibili soluzioni del problema, che vanno in ogni caso strettamente collegate all'andamento delle aliquote e del meccanismo delle detrazioni fisse nonchè ad ulteriori elementi di semplificazione delle procedure amministrative; anzi, prosegue il Ministro, una volta esaurita la fase di ricezione da parte dell'amministrazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, disponendo di un quadro sufficientemente chiaro del minor gettito derivante da eventuali soluzioni alternative in materia di cu-

mulo, il Governo si impegna fin da ora a proporre all'attenzione delle Camere le soluzioni più opportune, le quali comunque richiederanno in ogni caso un congruo tempo di approfondimento e di riflessione, data l'estrema delicatezza della materia.

Il ministro Visentini richiama quindi l'attenzione delle Commissioni sul fatto che la riforma tributaria e il fenomeno tributario in generale non si risolvono nel solo momento legislativo, ma costituiscono soprattutto un ingente impegno amministrativo.

Le continue incertezze e le continue modificazioni legislative turbano la corretta gestione dei tributi. Di questo non è stato sempre tenuto conto nella legge di delegazione di riforma tributaria e ancor meno in provvedimenti successivi quale l'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 384. In proposito il Ministro ricorda che il penultimo comma della norma richiamata impone la dichiarazione dei redditi, anche quando essi sono soltanto redditi da lavoro, se l'ammontare complessivo dei redditi familiari supera i 4 milioni, ancorchè il cumulo si applichi soltanto se l'ammontare complessivo è di 5 milioni o più.

La dichiarazione viene imposta dal suddetto penultimo comma dell'articolo 4 soltanto perchè la detrazione di lire 36.000 prevista dal medesimo articolo per i redditi di lavoro dipendente fino a 4 milioni ha, secondo la norma, carattere soggettivo (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597) anzichè carattere oggettivo (articolo 16 del medesimo decreto); pertanto la dichiarazione è stata imposta dalla legge al sol fine del recupero della detrazione di 36.000 lire quando essa sia stata attribuita a più componenti del nucleo familiare, anche se la dichiarazione non ha alcuna altra utilità.

Infine il Ministro sottolinea la necessità che le eventuali soluzioni che si intenderà dare al problema del cumulo siano strettamente collegate al nuovo regime patrimoniale della famiglia previsto dal nuovo diritto di famiglia in discussione presso il Senato. Bisogna cioè prevedere un trattamento fiscale perequato sia per l'ipotesi normale di comunione degli utili familiari, sia in quella di separazione: anche sotto questo profilo

pertanto le soluzioni sul tema del cumulo devono necessariamente essere formulate dopo che perlomeno un ramo del Parlamento si sia espresso definitivamente sul nuovo regime giuridico della famiglia.

Si apre quindi il dibattito, nel quale interviene per primo il senatore Paziienza.

L'oratore, premesso di condividere solo in parte talune considerazioni svolte dal Ministro, osserva che il recente incremento delle cosiddette separazioni fiscali dipende soprattutto dalla possibilità di detrarre, ai fini fiscali, la somma occorrente per gli alimenti.

Dopo aver rilevato che non è possibile imputare al Parlamento la responsabilità di aver approvato tutta una serie di provvedimenti modificativi del sistema tributario in quanto tale responsabilità ricade soprattutto sul Governo, il senatore Paziienza osserva che i diversi disegni di legge relativi al cumulo fiscale dei redditi familiari privilegiano il lavoro dipendente a discapito del lavoro autonomo, senza che tale preferenza abbia un reale fondamento dal punto di vista costituzionale. Conclude chiedendo al Ministro delle finanze un preciso impegno circa il momento nel quale potranno essere portati a conoscenza del Parlamento tutti i dati relativi all'incidenza che l'eventuale abolizione del cumulo fiscale potrà avere sul complesso delle entrate.

Il senatore Colella, dopo avere ricordato che il ministro Visentini ha espresso avviso contrario a qualsiasi ritocco del meccanismo del cumulo per quanto riguarda il 1974, osserva che la Commissione bilancio, nell'emissione del parere di sua competenza sui disegni di legge presentati, dovrà tener conto del fatto che il Ministro non ha potuto fornire relativi al gettito fiscale derivante dal cumulo dei redditi familiari e che quindi le eventuali minori entrate potranno essere considerate solo per il bilancio del 1976; tuttavia, finchè esso non sarà presentato, non si potrà eccepire alcun difetto di copertura. Infine, anche in considerazione della prossima scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi, chiede se il Ministro non ritenga opportuno consentire, prima del 31 marzo, ad una nuova riunione delle Com-

missioni allo scopo di permettere alle diverse parti politiche una più puntuale illustrazione dei disegni di legge presentati.

Il senatore Belotti, espresso il proprio assenso in merito alle considerazioni svolte dal Ministro relativamente alla impossibilità di ritoccare il meccanismo del cumulo per il 1974, si dichiara favorevole al cumulo fiscale sia perchè esso risponde ad apprezzabili criteri di logica giuridica, sia per il suo carattere perequativo dei carichi tributari.

Richiamandosi al disegno di legge presentato da taluni senatori democristiani, osserva che l'abolizione del cumulo per ogni forma di lavoro dipendente creerebbe una sperequazione a favore di taluni alti redditi mentre lascerebbe soggetti al cumulo fiscale anche i redditi più bassi derivanti dal lavoro autonomo.

Dopo aver rilevato che per il perseguimento di obiettivi equitativi sarebbe opportuno apportare modifiche alla base imponibile, l'oratore lamenta che non si possa disporre di statistiche precise e tempestive anche per valutare le conseguenze che eventuali modifiche al sistema tributario possono comportare per l'erario. Conclude sottolineando l'opportunità di venire incontro a talune esigenze dei piccoli contribuenti, i quali incontrano notevoli difficoltà nel rispondere in maniera precisa al macchinoso congegno di domande presente nel modulo da riempire per la dichiarazione dei redditi.

Il senatore Ricci, dopo aver osservato che il consolidamento dell'istituto familiare impone di considerare coerentemente anche la situazione economica della famiglia, afferma che i fenomeni di evasione fiscale si manifestano essenzialmente nel settore del lavoro autonomo, mentre, al contrario, il settore del reddito fisso (specie quello tradizionale) non sfugge all'imposizione: in questo contesto, l'aumento del costo della vita e il sostanziale incremento delle aliquote rischiano di determinare un progressivo impoverimento delle famiglie. Conclude auspicando l'individuazione di un meccanismo fiscale più equo.

Il senatore Cipellini, richiamandosi alla indagine condotta su un campione di grandi imprese, chiede se essa riguardi solo le

aziende private o anche quelle pubbliche. In merito al termine del 31 marzo per la presentazione della dichiarazione dei redditi annuncia che il Gruppo del PSI ha presentato un disegno di legge per lo spostamento del termine suddetto, in quanto una scadenza così ravvicinata determinerebbe l'impossibilità per i contribuenti di adempiere in maniera adeguata al proprio dovere anche a causa della complessità dei moduli. Chiede quindi che venga fornita una immediata risposta in merito alla possibilità di spostare il termine suddetto.

Il senatore Borsari, dopo aver dichiarato di consentire, in linea generale, con le opinioni espresse dal Ministro, osserva che sebbene il problema del cumulo fiscale vada visto in connessione con tutte le altre questioni legate alla definizione del reddito imponibile, il Governo e il Parlamento non debbono restare inerti di fronte ad un problema fortemente sentito dall'opinione pubblica. Ricorda che il rigore dell'attuale sistema tributario è ben diverso da quello esistente allorchè era in vigore l'imposta complementare: tale rigore, tuttavia, non si manifesta in maniera uniforme per tutti i redditi.

Egli rileva quindi che a causa di una situazione economica eccezionale il potere di acquisto della moneta si è fortemente ridotto con conseguenze negative per una larga fascia di cittadini soggetti al cumulo fiscale. In questo contesto, il disegno di legge presentato da alcuni senatori comunisti rappresenta una soluzione provvisoria in quanto esso non preclude un riesame organico di tutta la materia. Dopo aver sottolineato l'esigenza di ritoccare il meccanismo del cumulo anche per quanto riguarda il 1974, l'oratore esprime perplessità circa la possibilità per i contribuenti di presentare la denuncia dei redditi entro il 31 marzo. Chiede pertanto se il Ministro non ritenga opportuno stabilire un congruo spostamento della suddetta data.

Il senatore Segnana, ricordate le discussioni e le perplessità che accompagnarono l'approvazione delle norme relative al cumulo fiscale, osserva che in quell'occasione il Parlamento più che approvare il cumulo lo subì, in quanto esso veniva giustamente considera-

to come lesivo dei redditi familiari. Anche in considerazione dell'interesse che la questione ha sollevato nell'opinione pubblica, l'oratore osserva che qualora si acceda alle richieste del Governo per il 1974, occorre che vengano fornite precise assicurazioni per il 1975 e per gli anni successivi. Infine, in merito al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, si dichiara perplesso sull'utilità di un suo spostamento.

Il senatore Carollo, richiamandosi a talune notizie apparse sulla stampa e relative al numero dei soggetti interessati all'abolizione del cumulo, chiede che il Ministro fornisca dati precisi in proposito. Infine richiamandosi alle considerazioni svolte dal ministro Visentini, chiede se il Governo stia predisponendo un disegno di legge in materia e se ciò comporti un'implicita richiesta di sospensione dell'esame dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

Il senatore De Ponti, premesso che l'obiettivo principale del disegno di legge di cui è primo firmatario è quello di sollevare la questione del cumulo fiscale, osserva che il sistema tributario, prevedendo l'imposta progressiva sulle persone fisiche rende, per ciò stesso, incoerente il meccanismo del cumulo, il quale — per di più — appare in contrasto con alcune norme della Costituzione. A ciò si aggiunga che la famiglia — oggi fondata sul consenso morale e sulla parità dei diritti — viene danneggiata anche a causa dell'inflazione, che ha accentuato la progressività delle aliquote fiscali. La questione del cumulo fiscale richiede pertanto una precisa risposta politica anche in considerazione dello stato di disagio e di frustrazione in cui versa tutto il settore del lavoro dipendente. Per quanto concerne il lavoro autonomo il cumulo dovrebbe restare in vigore; tuttavia — egli conclude — di fronte ad una possibile iniziativa governativa appare opportuna una pausa di riflessione.

Il senatore Assirelli, premesso che il problema fondamentale consiste nell'individuare il soggetto passivo del rapporto tributario, osserva che è necessario comunque evi-

tare una disparità di trattamento fiscale per i diversi nuclei familiari. Auspica che la presentazione di un disegno di legge governativo sia preceduta da un ampio dibattito sulla questione e si dichiara favorevole ad uno spostamento del termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il Ministro delle finanze replica quindi brevemente agli oratori intervenuti.

Al senatore Colella fa presente che effettivamente per il 1976 i disegni di legge all'esame della Commissione bilancio non sollevano problemi di copertura; per quanto riguarda il 1975 il Governo è disponibile per un riesame organico della questione del cumulo.

Dopo aver contestato che l'abolizione del cumulo fiscale costituisca un valido strumento per la tutela della famiglia, osserva che le norme vigenti non sono prive di carenze: ad esempio, quando prevedono una detrazione di 36 mila lire per la moglie a carico mentre in regime di separazione viene prevista la detrazione, a fini fiscali, della parte di reddito destinato agli alimenti.

L'oratore assicura che il Governo presenterà, presumibilmente nel mese di aprile, un proprio disegno di legge sulla materia. Conclude esprimendo la propria soddisfazione per il largo consenso che ha ricevuto l'intendimento di non rivedere il meccanismo del cumulo per il 1974.

Svolge quindi un breve intervento il senatore Zugno, il quale, in merito allo spostamento del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, osserva che se sarà necessario disporre tale spostamento, esso dovrà costituire una modificazione non episodica ma stabile; a suo avviso sarebbe comunque opportuno precisare subito se un tale spostamento sarà possibile o meno.

Dopo che il senatore Borsari si è dichiarato contrario ad uno stabile spostamento del termine predetto, il presidente Caron, concludendo il dibattito, ringrazia il Ministro delle finanze per il suo intervento nella seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1975

*Presidenza del Presidente*  
TESAURO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno La Penna.*

*La seduta ha inizio alle ore 11,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Disegno di legge costituzionale.** — « **Norme in materia di elettorato attivo e passivo** » (1885), di iniziativa dei deputati Pellicani Michele; Fracanzani ed altri; Ingrao ed altri; Almirante ed altri; Tocco ed altri; Belluscio; Bosco ed altri, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati;

**Disegno di legge costituzionale.** — « **Modifiche agli articoli 48, 56, 58 e 122 della Costituzione** » (1737), d'iniziativa dei senatori Petrella ed altri;

**Disegno di legge costituzionale.** — « **Modificazioni agli articoli 48 e 58 della Costituzione, concernenti la disciplina dell'elettorato attivo** » (1826), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri.

*(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 febbraio 1975).*

**e voti della Regione Sardegna (n. 6) e della Regione Toscana (n. 58) attinenti ai disegni di legge nn. 1885, 1737, 1826.**

*(Rinvio dell'esame).*

Il presidente Tesauro informa di avere ricevuto richiesta da numerosi colleghi e da esponenti di Gruppi (tra cui il vice presidente della Commissione De Matteis) di rinviare la seduta della Commissione — che ha all'ordine del giorno provvedimenti di notevole delicatezza — essendo in corso trattative impegnative riguardanti il disegno di legge n. 1718, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Il senatore Maffioletti dichiara di considerare singolare la richiesta di rinvio, dato che il disegno di legge costituzionale è stato approvato all'unanimità dalla Commissione, alla quale esso è stato restituito per appro-

fondimenti, che invece non vede ancora proposti e che d'altro canto non possono riguardare solo la maggioranza. Chiede pertanto che vengano esposti gli intendimenti della maggioranza in ordine al disegno di legge, che l'elaborazione delle proposte non venga sottratta alla Commissione per essere riservata alla maggioranza e che si proceda in modo coordinato con l'altro ramo del Parlamento, come auspicato dal presidente della Commissione affari costituzionali della Camera.

Il presidente Tesauro replica dichiarando di avere sempre prospettato l'esigenza di intese con l'altro ramo del Parlamento nell'occasione della discussione di disegni di legge di grande delicatezza e di avere avvisato in questa circostanza il Presidente del Gruppo democratico cristiano, che a sua volta ha provveduto ad avvertire i Gruppi della Camera dei deputati. Egli stesso ha del resto sollecitato un incontro, con l'intervento anche del Governo, al fine di raggiungere un accordo preliminare. Conclude aggiungendo che solleciterà gli approcci necessari per raggiungere un'intesa su eventuali emendamenti che potessero essere apportati dal Senato.

Il senatore Venanzetti afferma che non esiste alcun intento dilatorio alla base della richiesta, da lui presentata in Assemblea, di rinvio in Commissione, ma soltanto l'esigenza di approfondire problemi che sono stati affrontati finora affrettatamente per consentire il voto ai diciottenni alle elezioni regionali. Una volta approvata la proposta di legge ordinaria non vi è più la necessità che marci in parallelo anche quella costituzionale, che dev'essere invece approfondita poichè investe i problemi del bicameralismo; in via immediata ci si potrebbe limitare ad adeguare la disciplina dell'elettorato attivo a quanto già disposto per la maggiore età mentre per l'elettorato passivo dei comuni e delle provincie si potrebbe disporre l'età di ventuno anni come per le Regioni.

Il senatore Lanfrè, osservato che il senatore Venanzetti ha chiarito che i motivi del rinvio non sono di carattere formale bensì politico, tentandosi di affossare una legge che risponde ad un'esigenza sociale e politica sentita in tutto il mondo e che affronta

problemi diversi da quelli del bicameralismo, dichiara di opporsi al rinvio.

Il senatore Treu ricorda che anche il senatore Pieraccini ha chiesto in Assemblea l'inversione dell'ordine del giorno, consentendo una rapida approvazione del disegno di legge ordinaria che ammette i diciottenni all'elettorato attivo e sottolinea l'esigenza — da lui già prospettata in Assemblea — di una migliore intesa con la Camera dei deputati circa le modifiche che investono la Costituzione.

Il senatore Vernaschi, relatore sui disegni di legge, premesso un breve riepilogo delle posizioni emerse nell'Assemblea, ricorda come il Gruppo della democrazia cristiana abbia posto come elemento di riflessione la revisione dell'età per l'elettorato passivo per i comuni e le provincie, mentre il senatore Venanzetti ha sollevato anche il problema di una modifica dell'età dell'elettorato attivo per il Senato. Vi è poi l'ulteriore osservazione, fatta presente tra gli altri dal senatore Agrimi, che l'abbassamento dell'elettorato passivo contribuisce ad un irrigidimento della classe parlamentare rendendo ulteriormente professionalizzato l'impegno politico. Per tutti questi motivi, conclude il senatore Vernaschi, appare opportuna una breve pausa di riflessione ed utile l'intesa con la Camera affinché il lavoro legislativo proceda più spedito.

Il senatore Murrura fa osservare che sulla base delle richieste di rinvio si deve lasciare impregiudicato il merito senza affrontarne la problematica posta dai disegni di legge e ribadisce l'esigenza di aggiornare i lavori della Commissione. Con tali argomentazioni conviene il senatore Valitutti rilevando che il senatore Venanzetti ha solo inteso anticipare come sua facoltà alcune dichiarazioni sul merito del provvedimento.

Il senatore Abenante dichiara di non comprendere quali contatti si possano avviare con la Camera quando non è ancora emerso un orientamento ed esprime il dubbio che si voglia affossare il disegno di legge costituzionale. Conclude ribadendo la volontà del Gruppo comunista di una rapida approvazione del suddetto provvedimento.

Il senatore Togni afferma invece che la prassi avrebbe senz'altro autorizzato il presidente Tesauro a sconvocare la seduta, dati gli impegni di numerosi parlamentari, tra cui il vice presidente socialista della Commissione e che è stata manifestazione di estrema sensibilità aprire un dibattito sulla richiesta di rinvio. Aggiunge quindi di avere ascoltato con interesse gli argomenti illustrati dal senatore Venanzetti sia in Assemblea che in Commissione, condividendo l'esigenza di una breve pausa di riflessione e di approfondimento, dal momento che si deve modificare la Costituzione.

Il presidente Tesauro, premesso che la richiesta di rinvio della seduta con le motivazioni da lui esposte non dovrebbe provocare un contrasto tra le diverse parti, prende atto che il dibattito ha costituito un'occasione per chiarire numerose idee: in ordine, in particolare, al comune convincimento dell'opportunità di un'intesa con l'altro ramo del Parlamento, precisa che le intese tra Commissioni sono opportune, utili ed eventualmente necessarie quando vi siano state preve intese tra i Gruppi parlamentari; in mancanza di tali intese il tentativo è destinato a cadere nel vuoto. Il rinvio di una settimana, lasciando impregiudicato il merito, non può peraltro nuocere in alcun modo al buon esito della discussione.

Successivamente, dopo che il sottosegretario La Penna e il senatore Lanfrè hanno dichiarato rispettivamente di rimettersi alla Commissione e di accogliere l'impostazione del Presidente, l'esame dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

## GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1975

*Presidenza del Presidente*

VIVIANI

*Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

Al fine di dare notizia ai componenti la Commissione di proposte presentate per il coordinamento in Assemblea del testo di riforma del diritto di famiglia, il Presidente rinvia ad altra seduta l'esame dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta, già indetta per le ore 17 di oggi, non avrà più luogo. La Commissione tornerà a riunirsi, secondo quanto già comunicato, domani, mercoledì 26 febbraio, alle ore 9,30.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

### BILANCIO (5°)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1975

*Presidenza del Vice Presidente*  
COLELLA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,20.*

#### IN SEDE REFERENTE

« **Modificazione dell'articolo 42 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste** » (1920).

*(Presentato da oltre due terzi dei componenti la 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento).*

*(Esame).*

Il senatore Carollo ricorda brevemente il dibattito che ha portato alla presentazione del disegno di legge a norma dell'articolo 80 del Regolamento e si rimette quindi alla relazione illustrativa del provvedimento medesimo.

Prende successivamente la parola il sottosegretario per il tesoro Fabbri, il quale esprime l'apprezzamento del Governo per lo sforzo fatto dalla Commissione bilancio ai fini della soluzione di una questione derivante

da un chiaro anacronismo della legge di contabilità. Dopo aver ricordato i lavori svoltisi sulla questione nel 1967 presso la Camera dei deputati e dopo aver riaffermato di condividere la soluzione raggiunta dalla Commissione circa la natura prevalentemente amministrativa dei decreti di prelevamento dal fondo di riserva, l'oratore esprime talune riserve sulla soluzione adottata e inserita nel disegno di legge. Tali riserve riguardano l'inutilità di una preventiva elencazione dei capitoli impinguabili attraverso il prelevamento dal fondo di riserva, nonché la difficoltà in cui viene a trovarsi l'esecutivo con il divieto di istituire capitoli nuovi in relazione ad eventi imprevedibili. Tale facoltà è invece utilissima per il Governo il quale del resto, nel passato, vi ha fatto ricorso in modo assai parco.

In relazione alla prima delle perplessità da lui espressa, il sottosegretario Fabbri suggerisce che l'elencazione preventiva dei capitoli impinguabili sia sostituita da una più rigorosa definizione delle caratteristiche di imprevedibilità dell'evento che dà luogo al ricorso al fondo di riserva, secondo i criteri già previsti attualmente al regolamento di contabilità generale.

Il senatore Carollo, dopo aver sottolineato come la natura anomala della procedura di convalidazione rispetto alla attuale realtà costituzionale e come, altresì, la natura prevalentemente amministrativa dei decreti di prelevamento siano conclusioni pacifiche, difende la soluzione adottata dalla Commissione in quanto capace di consentire un effettivo controllo parlamentare su questo tipo di atti. L'oratore osserva che la imprevedibilità dei singoli eventi non esclude la previsione degli ambiti nei quali detti eventi si possono verificare: conseguentemente, è possibile procedere ad una elencazione preventiva dei capitoli impinguabili, come del resto già avviene per le spese obbligatorie. Tale elencazione offre al Parlamento la possibilità di controllare preventivamente l'ambito entro il quale il Governo potrà far ricorso al fondo di riserva, controllo tanto più necessario in quanto in passato si sono verificati, da questo punto di vista, notevoli abusi.

Riguardo alla impossibilità, derivante dal disegno di legge, di istituire con i decreti di prelevamento capitoli nuovi, l'oratore osserva che fenomeni assolutamente imprevedibili e quindi esclusi totalmente dall'ambito di previsione coperto dal bilancio, sono assai rari e tali da giustificare eventualmente il ricorso al decreto-legge. L'oratore conclude osservando che la possibilità di istituire nuovi capitoli comporterebbe l'apertura di una serie di possibilità di abusi, che è da evitare: conseguentemente, egli propone che la Commissione proceda alla approvazione del disegno di legge.

Tale conclusione è condivisa dal senatore Bollini, il quale rileva che, per quanto imperfetta, quella elaborata dalla Commissione rappresenta comunque una soluzione di un problema ormai annoso, rispetto al quale il Governo, pur impegnandosi ripetutamente, non ha mai assunto iniziative concrete. L'oratore esprime quindi l'avviso che il Governo dovrebbe dare minore ascolto al conservatorismo di certi strati della burocrazia ed invita il sottosegretario Fabbri a ritirare le proprie riserve, in modo che la approvazione del disegno di legge possa costituire il primo passo per più vaste ed importanti riforme del sistema della contabilità di Stato, senza che lo stesso Governo eserciti una sorta di ostruzionismo anche nei confronti delle modifiche meno importanti.

Anche il senatore Li Vigni invita il sottosegretario Fabbri a non assumere un atteggiamento di opposizione recisa nei confronti di un'iniziativa parlamentare di portata sostanzialmente limitata come quella all'esame. Dopo aver ricordato il precedente costituito dalla legge che sopprimeva le gestioni fuori bilancio, alla quale si giunse dietro una rilevante pressione parlamentare, il senatore Li Vigni osserva che le limitate dimensioni del problema rendono preminente il valore politico della iniziativa parlamentare, per cui sarebbe assurdo che, in seguito a perplessità di origine presumibilmente burocratica, si giungesse sull'argomento ad una rigida contrapposizione tra Governo e Parlamento. Dopo che il senatore Basadonna si è associa-

to all'invito del senatore Li Vigni ed alle argomentazioni svolte dal senatore Carollo, il sottosegretario Fabbri dichiara che il Governo non intende opporsi recisamente al disegno di legge, ma che intende soltanto contribuire a migliorare la soluzione raggiunta. Lo oratore riprende le sue precedenti osservazioni circa la contraddittorietà esistente tra un'elencazione preventiva dei capitoli impinguabili e l'imprevedibilità degli eventi che all'impinguamento danno luogo ed aggiunge, per quanto riguarda i nuovi capitoli, che gli eventuali abusi registrati in passato hanno riguardato capitoli esistenti e non quelli nuovi. Conclude quindi chiedendo un breve rinvio della discussione.

Su quest'ultima proposta il presidente Collella fa rilevare che, essendo il disegno di legge presentato a norma dell'articolo 80, esso viene inserito nel calendario dei lavori immediatamente successivo a quello in corso al momento dell'annuncio della presentazione del disegno di legge medesimo. Egli ritiene pertanto che non sia possibile aderire alla richiesta del Sottosegretario.

Tale conclusione è condivisa dalla Commissione, la quale conferisce al senatore Carollo il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge, prospettando altresì le perplessità manifestate dal rappresentante del Governo sia sull'elencazione preventiva sia sull'impossibilità di istituire con i decreti di prelevamento nuovi capitoli di bilancio.

#### IN SEDE CONSULTIVA

« **Modifica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie** » (1511), d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri;

« **Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare** » (1876), d'iniziativa dei senatori De Ponti ed altri;

« **Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro** » (1919), d'iniziativa dei senatori Colajanni ed altri.

(Parere alla 6ª Commissione).

Riferisce brevemente il presidente Colella, designato estensore del parere, riferendosi alla seduta delle Commissioni riunite 5ª e 6ª svoltasi in mattinata: l'oratore ritiene di aver rilevato una sostanziale concordanza delle Commissioni riunite circa la proposta del Ministro delle finanze di non modificare il regime tributario vigente in ordine al cumulo di redditi tra coniugi per quanto riguarda il 1974 e di predisporre invece una organica iniziativa per il futuro. L'oratore osserva poi che il Ministro delle finanze ha dichiarato di non essere in grado di indicare attualmente l'entità del gettito derivante dal cumulo: ne consegue l'impossibilità di valutare le conseguenze finanziarie, in termini di minor gettito, delle proposte di modifica al regime del cumulo sulle quali la Commissione bilancio deve esprimere il proprio parere.

Da tali premesse il senatore Colella fa discendere la proposta di emettere un parere interlocutorio, rinviando la definitiva presa di posizione della Commissione al momento in cui verrà presentata la preannunciata iniziativa del Governo.

Il senatore Pala osserva che, data l'impossibilità di quantificare la minor entrata conseguente ai disegni di legge all'esame, è sostanzialmente inutile emettere un parere interlocutorio.

Il senatore Belotti, rilevato che il problema della quantificazione ha carattere pregiudiziale, osserva che è necessario sottolineare l'importanza e l'urgenza della questione del cumulo, alla quale l'opinione pubblica è sensibilissima. Dopo aver espresso la propria contrarietà alla soluzione contenuta nel disegno di legge n. 1876, il senatore Belotti sottolinea la necessità che la Commissione bilancio esprima la propria sensibilità alla esigenza di una modifica del regime tributario vigente in materia di cumulo, evitando che il rinvio dell'esame dei disegni di legge possa essere interpretato dal Paese come *fin de non recevoir* opposto dal Parlamento ad

una esigenza che proviene anche dagli strati più umili dei contribuenti.

Il senatore Basadonna rileva quindi che il Governo non ha stabilito alcun termine per dar luogo alla propria iniziativa e suggerisce pertanto di invitarlo a stabilirne uno.

Il senatore Carollo, che prende successivamente la parola, rileva che nelle attuali condizioni la Commissione bilancio non è in grado di svolgere il suo compito, che consiste nella valutazione degli effetti finanziari delle modifiche del regime di cumulo, anche se è possibile porsi immediatamente il problema di valutare se i redditi superiori ai 5 milioni ai quali il cumulo si applica possano essere considerati bassi e quello di valutare se l'erario possa rinunciare al gettito aggiuntivo derivante dal cumulo. Tuttavia, l'assenza del dato fondamentale impedisce a suo avviso l'emissione di un parere.

Tale conclusione è condivisa dal senatore Bacicchi, il quale peraltro fa rilevare che gli effetti del cumulo si faranno concretamente sentire al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, fatto che era prevedibile e che avrebbe potuto portare ad affrontare più tempestivamente il problema. L'oratore ritiene che il Parlamento debba recepire la pressione dell'opinione pubblica con un provvedimento transitorio che non pregiudichi la soluzione definitiva della questione del cumulo, tanto più che le imposte dirette, nel nuovo regime tributario, stanno dando un gettito superiore alle attese. Suggerisce pertanto che la Commissione sottolinei l'urgenza della questione secondo la proposta avanzata dal senatore Belotti, proponendo altresì di adottare immediatamente dei correttivi rispetto al regime vigente, che grava in particolare sui lavoratori dipendenti.

Il senatore Bollini sottolinea anzitutto come il riconoscimento della necessità di una soluzione della questione del cumulo sia generale e che ad esso aderisca anche il Governo, il quale, però, non ha preso alcun impegno né circa le modalità né circa i tempi di tale soluzione. Una siffatta impostazione — prosegue l'oratore — non può essere accolta dalle forze politiche: queste sono consapevoli che il rinvio puro e semplice avrebbe un

effetto frustrante sull'opinione pubblica, alla quale occorre dare concreti segni della disponibilità del Parlamento. Questo, inoltre, dovrebbe anche contribuire in maniera autonoma alla soluzione definitiva della questione del cumulo.

L'oratore, richiamando l'articolo 51 del Regolamento, chiede che venga chiarito se le dichiarazioni del ministro Visentini davanti alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> abbiano il valore di una informazione del Senato circa la intenzione del Governo di presentare un disegno di legge su materie già oggetto di iniziative parlamentari; in caso di risposta affermativa, il rinvio dell'esame dei disegni di legge non può superare il termine di un mese. Una volta esaurito tale termine — prosegue il senatore Bollini — la 6<sup>a</sup> Commissione dovrebbe elaborare una propria soluzione e la Commissione bilancio potrebbe collaborare nell'ambito della propria competenza. Conclude proponendo l'emissione di un parere, nel quale si sottolinei l'urgenza di un provvedimento perequativo immediato, si inviti la 6<sup>a</sup> Commissione a collaborare con il Governo all'elaborazione di una soluzione definitiva, si annunci la volontà della Commissione bilancio di valutare, per la parte di propria competenza, tale soluzione.

Queste conclusioni sono condivise dal senatore Basadonna, il quale aggiunge che la inerzia del Governo e del Parlamento avrebbero l'obiettivo significativo di un incoraggiamento all'evasione.

Il Presidente Colella dichiara di condividere la tesi secondo la quale il problema non tollera un puro e semplice rinvio; conseguentemente egli ritiene che si potrebbe emettere un parere all'unanimità secondo le linee tracciate dal senatore Bollini, aggiungendo che in ogni caso occorrerebbe affermare chiaramente che il Governo ha già assunto un impegno politicamente ben preciso, quale che possa essere la risposta circa l'applicabilità dell'articolo 51 del Regolamento.

Il senatore Pastorino, premesso di annettere grande importanza all'attesa dell'opinione pubblica sulla questione del cumulo, osserva che essa deve essere affrontata senza alcun elemento di demagogia: conseguentemente il discorso deve essere impostato in termini globali e non in riferimento soltanto

a determinati tipi di reddito e ciò anche in relazione alla manifesta esigenza di promuovere gli investimenti in una situazione economica come quella attuale.

Dopo che il sottosegretario Fabbri ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, questa delibera di emettere un parere interlocutorio, nel quale si sottolinei l'importanza e l'urgenza della questione del cumulo e di una soluzione provvisoria immediata, si esprima l'esigenza di acquisire quanto prima i dati relativi alla quantificazione delle conseguenze sul bilancio delle modifiche del regime di cumulo vigente, si chieda alla 6<sup>a</sup> Commissione di chiarire se sia applicabile nel caso di specie l'articolo 51 del Regolamento, ci si riservi, infine, di emettere un parere definitivo alla luce delle decisioni che la medesima 6<sup>a</sup> Commissione assumerà sulla questione.

*La seduta termina alle ore 19,20.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1975

*Presidenza del Presidente  
CIFARELLI*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Caronini e per la pubblica istruzione Spitelletta.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,30.*

## SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Cifarelli espone le proposte formulate dall'Ufficio di presidenza tenutosi giovedì 20, in merito ai lavori della Commissione per le prossime settimane.

Avverte che sono state programmate, in via di massima, quattro sedute da tenersi nelle prime due settimane di marzo: una da dedicare all'attività legislativa, per l'esame dei disegni di legge già iscritti all'ordine del giorno (saranno iscritti peraltro anche due nuovi disegni di legge: n. 1447, d'iniziativa della senatrice Ruhl Bonazzola ed altri, sulla istituzione di sezioni serali per la scuola secondaria statale, e n. 1528, d'iniziativa del

senatore Arcangelo Russo, recante modificazioni all'ordinamento della scuola media statale). Il Presidente avverte poi che, successivamente, dovranno essere esaminati i provvedimenti per gli handicappati in età evolutiva (nn. 2, 3, 219, 225 e 1549), assegnati alle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>.

In relazione poi alla prossima discussione dei disegni di legge di riordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, secondo quanto già precedentemente convenuto, sono state previste tre sedute in cui, a norma dell'articolo 47 del Regolamento, dovranno essere sentiti i rappresentanti di taluni enti lirici (il teatro Verdi di Trieste, il teatro La Fenice di Venezia, il teatro San Carlo di Napoli, il teatro dell'Opera di Roma, il teatro Comunale di Bologna, il teatro La Scala di Milano).

Nel corso di dette sedute saranno sentiti inoltre l'Associazione nazionale delle attività concertistiche, l'Associazione italiana teatri di tradizione ed il direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo.

In una riunione informale poi saranno sentiti i sindacati del personale dello spettacolo FULS-CISL, FILS-CGIL, ed UIL-Spettacolo, nonché i rappresentanti dell'AGIS.

La Commissione conviene con le proposte illustrate dal Presidente, che vengono peraltro completate, dopo interventi dei senatori Veronesi, Pieraccini e Moneti, nel senso che nel corso delle udienze sopra menzionate verranno sentiti anche i rappresentanti del teatro comunale di Firenze nonché dell'ATER: a tal fine dovrà essere aumentato da tre a quattro il numero delle sedute di udienze da programmare.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Aumento del contributo per i tavoli di studio alla Stazione zoologica di Napoli** » (898);

« **Cumulabilità dei premi di incoraggiamento conferiti da enti e privati con le provvidenze indicate nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, a favore di studenti meritevoli** » (1585), d'iniziativa del senatore Valitutti.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

La Commissione, all'unanimità, con l'assenso del sottosegretario Spitella, accoglie

la proposta (formulata dai relatori alla Commissione, rispettivamente, Accili e Bertola) di chiedere il mutamento di sede dei disegni di legge in titolo.

« **Istituzione di Università statali in Abruzzo** » (1379), d'iniziativa dei senatori De Luca ed altri. (Rinvio dell'esame).

Il relatore alla Commissione Accili formula la proposta di chiedere il mutamento di sede anche per il disegno di legge in titolo; il senatore Pieraccini prega il relatore di ripresentare detta richiesta in una successiva seduta, in vista di una eventuale deliberazione congiunta su analoga richiesta relativamente ad altri provvedimenti (di prossima presentazione da parte del Gruppo socialista) per la statizzazione di università libere che si trovano (come quella di Urbino) in una situazione non meno difficile delle libere università abruzzesi.

Consente il senatore Accili.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria** » (1480-ter).

(Stralcio di disposizioni del disegno di legge n. 1480 deliberato dalla Commissione nella seduta del 4 luglio 1974).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il presidente Cifarelli ricorda l'iter del disegno di legge, la cui discussione fu rinviata nella seduta del 5 febbraio scorso; quindi il relatore alla Commissione, senatore Burtulo, illustra le conclusioni, cui è pervenuta la Sottocommissione istituita nella anzidetta seduta, favorevoli all'approvazione del disegno di legge; la Sottocommissione — prosegue il relatore — ritiene peraltro opportuno apportare alcune modifiche al primo comma dell'articolo unico del disegno di legge, al fine di precisare che il personale interessato alla norma in esso contenuta è esclusivamente quello dipendente dal Ministero dell'industria, nonché al fine di non decidere — in questa sede — sul punto della

assimilazione dei ricercatori in questione con i docenti universitari.

Intervengono quindi i senatori Valitutti, Piovano e Ermini.

Il senatore Valitutti rileva che sussistono perplessità in merito alla assimilabilità dei ricercatori ai docenti universitari; riconosce peraltro i motivi di giustizia che spingono all'approvazione del disegno di legge, con le modifiche proposte dal relatore, non fruendo il personale in questione dell'assegno perequativo concesso ai dipendenti statali.

Altre perplessità sono espresse dal senatore Piovano, che dichiara di non opporsi alle conclusioni della Sottocommissione, in merito alla competenza sul provvedimento (a suo avviso spettante piuttosto alla Commissione industria), solo per non creare altre remore all'*iter*, già lungo, del provvedimento.

Infine il senatore Ermini svolge considerazioni critiche circa la progressiva assimilazione di diverse categorie al trattamento economico dei docenti universitari ed esprime la preoccupazione che la Commissione si trovi nel futuro di fronte ad altre richieste miranti allo stesso scopo.

Seguono alcune precisazioni del presidente Cifarelli in merito allo stralcio delle norme in discussione e di altra norma relativa ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, dal disegno di legge n. 1480.

Replica quindi agli oratori intervenuti il relatore Burtulo.

Ha successivamente la parola il rappresentante del Governo: l'onorevole Carenini sollecita l'approvazione del disegno di legge nei termini concordati in sede di Sottocommissione, e precisa che l'onere finanziario del provvedimento grava sul relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria.

Viene infine approvato il disegno di legge nel suo articolo unico, con i due emendamenti preannunciati dal senatore Burtulo, già concordati in sede di Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

## AGRICOLTURA (9<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1975

*Presidenza del Presidente*

COLLESELLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Lobianco.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,20.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, per quanto concerne l'ammontare del deposito per la richiesta dell'analisi di revisione » (1894).

(Discussione e approvazione).

Il senatore Tiniolo, relatore alla Commissione, illustra brevemente il disegno di legge, che tende ad adeguare al mutato valore della moneta il deposito cauzionale, prescritto dalle norme concernenti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, nell'ipotesi di richiesta di revisione delle analisi. L'aumento di tale deposito cauzionale, da lire 10.000 a lire 50.000 per ciascun campione, ha anche lo scopo di scoraggiare istanze di revisione delle analisi che non siano adeguatamente giustificate. Il relatore raccomanda quindi alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Del Pace dichiara inutile ed irrilevante il disegno di legge rispetto al grave problema della repressione delle frodi in materia agricola ed alimentare, problema sul quale il Governo è stato più volte sollecitato, anche di recente. Premessa la pregiudiziale importanza del coordinamento fra i vari servizi ed uffici impegnati in tale settore, prospetta la possibilità di un aumento delle sanzioni, per conseguire le stesse finalità dichiarate nel disegno di legge.

Il senatore Mazzoli esclude che il disegno di legge in discussione esaurisca il tema del-

l'adeguamento delle norme sulle frodi alimentari, anche se esso costituisce una utile occasione per richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di tale adeguamento, che opportunamente potrebbe investire anche l'ammontare delle sanzioni. Dopo aver posto alcuni quesiti al relatore sul problema dell'adeguamento del deposito cauzionale rispetto ai nuovi valori monetari, rinnova l'invito al Governo di affrontare ordinatamente il problema della normativa per la repressione delle frodi, rilevando che di fronte alle implicazioni tecniche ed amministrative di tale settore non può essere adeguata una iniziativa legislativa a livello parlamentare.

Il senatore Pistolese preannuncia l'astensione del Gruppo del MSI-Destra nazionale sul disegno di legge, ritenendolo inutile in relazione alla gravità del problema delle frodi, e di portata estremamente limitata. Dopo aver premesso che la perdita del deposito cauzionale non può considerarsi una valida remora al contenzioso in materia di frodi, sollecita l'approfondimento del problema, ponendosi anche il quesito della mancata conclusione dell'esame dei disegni di legge relativi a tale settore.

Il senatore Artioli definisce inconsistente il provvedimento che, mentre potrà incidere sulle disponibilità dei piccoli operatori, non avrà nessuna efficacia verso coloro che pongono in atto le più gravi sofisticazioni. Avverte altresì che, in materia di analisi per frodi agricole e alimentari, i piccoli operatori non fanno mai istanza di revisione, mentre i grandi operatori la fanno sempre e vincono sempre i ricorsi. Prospetta la possibilità di un emendamento che preveda un deposito cauzionale ragguagliato alle ammende previste per ciascuna infrazione.

Il senatore Tiriolo, relatore alla Commissione, dichiara di concordare sull'esigenza che il problema della repressione delle frodi formi oggetto di un più organico intervento. Ritene peraltro che il disegno di legge abbia una sua specifica validità, ed avverte che l'importo di 50.000 lire è previsto in analogia con le somme richieste, per le analisi presso l'Istituto Superiore di sanità, da altre disposizioni vigenti.

Il sottosegretario Lobianco, dopo essersi associato alle considerazioni del relatore sulle finalità del disegno di legge e sulla giustificazione obbiettiva del previsto importo di lire 50.000, replica brevemente in merito al problema più generale della repressione delle frodi e, dopo aver ricordato i vari disegni di legge all'esame sia del Senato, che della Camera dei deputati, informa che presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono in corso studi ed elaborazioni relativi a tale specifico problema. Si riserva altresì di richiedere, per la definizione di alcune questioni, la preventiva collaborazione degli stessi parlamentari, e conclude con alcune considerazioni sul problema delle frodi nei prodotti agricoli e sull'incidenza che tale problema — anche per le ripercussioni scandalistiche — può assumere per delicati settori, come quello vinicolo.

Il Presidente, dopo aver dichiarato di apprezzare l'impegno del Governo su un problema che la Commissione ha più volte ed ampiamente prospettato, avverte che si passerà all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

Il senatore Artioli propone un emendamento a tale articolo, per prevedere, in luogo della somma di lire 50.000, un deposito cauzionale pari al 10 per cento del minimo previsto per l'ammenda.

Il senatore Pistolese contesta tale proposta, rilevando che il deposito cauzionale persegua una finalità sua propria, relativa agli oneri per l'esecuzione delle analisi, e non può collegarsi all'ammontare delle sanzioni.

Il relatore Tiriolo ritiene che il problema potrà essere meglio riconsiderato quando si affronterà nel suo complesso il problema della repressione delle frodi.

Dopo che anche il rappresentante del Governo si è dichiarato contrario, per le considerazioni esposte dal relatore, il senatore Artioli dichiara di non insistere sull'emendamento da lui proposto.

La Commissione, con l'astensione del senatore Pistolese e dei senatori del Gruppo comunista, approva quindi l'articolo unico del disegno di legge.

## IN SEDE REFERENTE

« **Concorso statale nella spesa per l'organizzazione del XIV Congresso internazionale della vite e del vino** » (1795), d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri.

(Esame e rinvio).

Il Presidente, relatore alla Commissione, illustra brevemente il disegno di legge, che prevede un concorso statale nella spesa per l'organizzazione del XIV Congresso internazionale della vite e del vino, svoltosi alla fine dello scorso anno nella Regione Trentino-Alto Adige. Dopo aver rilevato che alla organizzazione di tale Congresso, svoltosi con notevoli risultati sul piano sostanziale ed organizzativo, hanno contribuito sia la citata Regione, sia le province autonome di Trento e Bolzano, sottolinea l'esigenza di un concorso da parte dello Stato, che potrà consentire la copertura di alcuni importanti oneri, e in particolare quella della stampa degli atti del Congresso. Dopo aver ricordato che la Commissione bilancio ha espresso parere negativo sul disegno di legge in relazione al problema della copertura finanziaria, propone un emendamento all'articolo 1 per ridurre da lire 60 milioni a lire 40 milioni l'importo del concorso statale, in modo da poter richiedere, sulla base di tale modifica, un nuovo parere alla Commissione bilancio.

Il senatore Del Pace, dopo aver osservato che successivamente alla presentazione del disegno di legge, avvenuta il 26 settembre 1974, il Congresso in questione ha già avuto luogo, prospetta l'opportunità che, ai fini delle decisioni da adottare, il Comitato organizzatore, attraverso i proponenti del disegno di legge, faccia conoscere un consuntivo delle spese effettivamente sostenute e l'ammontare preciso degli oneri ancora in sospeso; ciò renderà più agevole la concessione del proposto concorso statale.

Il senatore Buccini, dopo aver sostenuto l'opportunità di un intervento finanziario statale per manifestazioni del genere, valide anche per promuovere la conoscenza dei prodotti italiani sui mercati internazionali, prospetta la possibilità che le somme in questione siano assegnate non già direttamente

al Comitato organizzatore, ma ad esso destinate tramite la Regione Trentino-Alto Adige.

Il Presidente, relatore alla Commissione, condivide il punto di vista dei senatori intervenuti ed osserva che sia l'analisi delle spese, sia la valutazione sulle modalità di erogazione del contributo potranno essere esaminate in occasione del parere che dovrà essere nuovamente richiesto alla Commissione bilancio.

Il sottosegretario Lobianco concorda con le valutazioni del relatore.

Il Presidente avverte quindi che, non facendosi altre osservazioni, sarà richiesto un nuovo parere alla Commissione bilancio a seguito dell'emendamento da lui proposto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« **Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura** » (1913-Urgenza), approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio dell'esame).

Il Presidente, data l'assenza del relatore alla Commissione, senatore Boano, per impegni precedentemente assunti in organismi comunitari, rinvia l'esame del disegno di legge alla prossima seduta.

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà coltivatrice** » (1504), d'iniziativa dei senatori Del Pace ed altri;

« **Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà coltivatrice** » (1608), d'iniziativa dei senatori Buccini ed altri;

« **Norme integrative sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà diretto-coltivatrice** » (1759).

(Esame e rinvio).

Il senatore Cassarino, relatore alla Commissione, osserva che i tre disegni di legge concernenti la disciplina del diritto di prelazione in caso di compravendita di fondi rustici, il cui testo coincide per numerose delle disposizioni previste, si collegano al disegno di legge n. 870, proposto dal senatore De Marzi e poi da questi ritirato, e alla rielaborazione di tale testo effettuata da una apposita Sottocommissione. Osserva che il problema di una più analitica disciplina del diritto di prelazione a favore dei coltivatori

diretti è già stato approfondito, sia dalla citata Sottocommissione, che dalla Commissione nel suo complesso, e non ritiene pertanto di doversi soffermare sulle singole disposizioni previste nei tre disegni di legge. Rileva quindi che i tre testi presentano alcune differenze, che non sempre costituiscono sfumature formali, e dopo aver prospettato la possibilità di prendere a base dell'esame gli articoli del disegno di legge n. 1759, d'iniziativa governativa, propone che sia istituita una apposita Sottocommissione che, dopo adeguato raffronto, consenta di pervenire ad un testo unificato.

Il relatore richiama altresì un problema non marginale, che emerge nell'attuale momento anche in connessione con il problema delle compravendite di fondi rustici. Si tratta del problema costituito dall'ingente numero di emigrati che tendono a rientrare in Italia e ad acquisire nuovamente la qualifica di coltivatori diretti, ritornando alla professione abbandonata prima di emigrare, talvolta a distanza di molti anni. Sottolinea l'esigenza che nella normativa vigente siano previste condizioni appropriate, che consentano a tali emigrati di ricostituire, senza intralci giuridici, le aziende agricole necessarie per riprendere l'attività quali coltivatori diretti.

Il senatore Del Pace condivide la proposta di deferire l'esame del disegno di legge alla stessa Sottocommissione già costituita per l'esame del disegno di legge n. 870. Premesso che la normativa in questione comporta anche problemi di diverso genere, ricorda che da parte comunista già da alcuni anni è stato sollevato il problema degli emigrati ex coltivatori, come risulta anche nel contesto delle proposte concernenti i contratti di affitto, e si dichiara lieto che anche da parte della maggioranza si consideri l'importanza del problema. Richiama altresì l'esigenza di agevolazioni creditizie a favore degli emigrati che ritornano all'agricoltura, osservando che ammontano a circa sei milioni i lavoratori all'estero che hanno conservato la cittadinanza italiana.

Il senatore Buccini concorda con la proposta di ricostituire la Sottocommissione già istituita per il disegno di legge n. 870. Sottolinea peraltro l'esigenza di attribuire a tale

Sottocommissione compiti ben precisi, avvertendo che altri problemi più vasti, come ad esempio quello dell'utilizzazione delle terre incolte, comporteranno valutazioni e scelte politiche che non possono essere affidate alla responsabilità di una Sottocommissione.

Il senatore Pistolese, concordando innanzitutto sulla proposta di ricostituire la Sottocommissione, si richiama al lavoro svolto in tale sede, affermando che l'eccessivo ampliamento delle disposizioni previste nell'originario testo determinò una vivace campagna di stampa e indusse il proponente, senatore De Marzi, a ritirare il suo disegno di legge. Avverte che non potrà essere preventivamente circoscritto il compito della Sottocommissione, dato che la materia può comportare altre implicazioni, come ad esempio le interferenze con le direttive comunitarie sulle strutture agricole. Precisa peraltro che dovrà anche tenersi conto dei limiti costituzionali, data la grave incidenza del diritto di prelazione sul diritto di proprietà, e si riserva di sollecitare la richiesta di uno specifico parere alla 1ª Commissione. Conclude, in relazione ai richiami al problema dell'emigrazione, ricordando che le stesse provvidenze comunitarie per le zone disagiate, attraverso il fondo regionale, potranno considerarsi un corrispettivo a favore di tali zone, per l'apporto di manodopera fornito, con l'emigrazione, allo sviluppo economico dei Paesi della CEE.

Il senatore Mazzoli, pur ritenendo ammissibile che, prendendo spunto da un determinato disegno di legge, si risolvano altri problemi ampliandone sostanzialmente la portata, e pur condividendo i richiami al problema di una equa valutazione delle esigenze degli emigrati, sottolinea il pericolo di un eccessivo ampliamento della tematica (ad esempio per quanto concerne le terre incolte), da cui potrebbe derivare un ritardo nella soluzione del problema specifico oggetto dei disegni di legge. Conclude dichiarandosi favorevole alla ricostituzione della Sottocommissione già istituita per il disegno di legge n. 870.

Il Presidente, dopo aver comunicato che la Commissione giustizia si è già pronunciata in senso favorevole sui tre disegni di legge,

avverte che dovrà essere richiesto un nuovo parere qualora si proponessero sostanziali modificazioni e innovazioni rispetto ai testi in esame. Prende atto quindi delle indicazioni emerse per la ricostituzione della Sottocommissione già investita dell'esame del disegno di legge n. 870, riservandosi eventualmente di integrarla sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« **Provvedimenti a favore della olivicoltura e dell'olio di oliva** » (1500), d'iniziativa dei senatori Medici ed altri.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente, sciogliendo la riserva formulata nella precedente seduta, comunica di aver designato come componenti della Sottocommissione per l'esame del disegno di legge il senatore Curatolo, relatore alla Commissione, e i senatori Tiriolo, Buccini, Tedeschi, Gadaleta, Pistolese e Rossi Dante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SUL PROBLEMA DEI PREZZI AGRICOLI COMUNITARI E SUI PROBLEMI DELLA VITIVINICOLTURA**

Il senatore Artioli, richiamandosi ad una esigenza già prospettata da parte dei senatori comunisti nel corso della precedente seduta, sollecita il Governo a fornire informazioni dettagliate in merito alle decisioni adottate per i prezzi agricoli in sede comunitaria. Sottolinea l'impossibilità, per le aziende agricole, di procedere alle loro decisioni per l'incertezza su fondamentali questioni, in particolare nel settore lattiero-caseario, in quello delle carni, nonché in relazione alle provvidenze collegate al fondo comunitario regionale e alla direttiva per la montagna e, infine, alle crescenti decisioni concernenti il credito.

Si associa il senatore Del Pace, il quale osserva che tutto il settore del credito agrario risulta paralizzato da tempo, in attesa delle provvidenze preannunciate.

Il sottosegretario Lobianco si impegna a fornire alla Commissione, per iscritto, indicazioni in merito alle decisioni adottate in sede comunitaria, precisando anzitutto che

i nuovi prezzi saranno applicati a decorrere dalle campagne del 1975. Rettifica alcune notizie concernenti il premio comunitario per la zootecnia, avvertendo che esso è previsto nell'ammontare di circa 48.000 lire per vitello. Precisa altresì che il Consiglio dei Ministri della CEE ha già recepito la direttiva per la montagna, concordando su un ammontare di contributo comunitario pari al 25 per cento. Tale importo minimo, peraltro, come richiesto dalle delegazioni italiana ed irlandese, sarà oggetto di ulteriore esame, in una prossima riunione prevista per il 4 marzo.

Comunica infine che probabilmente saranno presentati in Senato i due disegni di legge per la conversione dei decreti-legge concernenti sia il credito agrario, sia l'intervento dell'AIMA nel settore della distillazione, a sostegno del mercato vitivinicolo.

Il senatore Gadaleta richiama l'attenzione del Governo sulla pesante situazione nel settore vitivinicolo, segnalando la situazione esistente in Puglia per la giacenza, presso le cantine sociali, di 11 milioni di ettolitri di vino. Dopo aver ricordato che il 28 febbraio scadranno i termini per la presentazione delle domande per la distillazione agevolata, rileva che l'intervento previsto in tale settore non sarà idoneo a risolvere il problema.

Il sottosegretario Lobianco fornisce ulteriori chiarimenti sul problema degli interventi per il settore vitivinicolo, precisando che nel decreto-legge, emanato anche sulla base delle indicazioni emerse dagli incontri con i rappresentanti delle cooperative e delle cantine sociali, è previsto l'intervento diretto dell'AIMA e la distillazione da parte delle stesse cantine sociali, proprio allo scopo di superare le difficoltà frapposte dalle industrie di distillazione, riluttanti per vari motivi ad impegnarsi per gli interventi richiesti dalla situazione. Dopo aver osservato che le norme proposte in tale decreto-legge, anche in relazione alle istanze provenienti dalle categorie interessate, non potranno considerarsi in contrasto con gli orientamenti recentemente espressi dalla Commissione in merito alle nuove competenze dell'AIMA, precisa che non è stato possibile prorogare il termine del

28 febbraio in quanto a tale data gli organi comunitari hanno necessità di conoscere la situazione che emergerà, sia in Italia, che in Francia, per quanto concerne le esigenze di distillazione.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per le informazioni che ha potuto anticipare, sottolinea l'esigenza di una precisa informazione, per gli organi parlamentari, su questioni di tanto rilievo.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1975

*Presidenza del Presidente*  
MINNOCCI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Foschi.*

*La seduta ha inizio alle ore 18,15.*

### SUL RISANAMENTO DELLE FINANZE OSPEDALIERE E L'AVVIO DELLA RIFORMA SANITARIA

Il Presidente riferisce sulle intese avute con il Ministro della sanità in relazione alla complessa applicazione del decreto-legge numero 264 del 1974 per il risanamento delle finanze ospedaliere, applicazione che incontra tuttora notevoli difficoltà di carattere finanziario sulle quali, avverte il Presidente, il ministro Gullotti darà ampie spiegazioni alla Commissione nella prossima seduta del 6 marzo.

Il rappresentante del Governo Foschi illustra i problemi inerenti all'applicazione del citato decreto-legge per quanto concerne la predisposizione degli schemi di convenzioni ad uso delle amministrazioni sanitarie regionali: per tale aspetto, sottolinea il rappresentante del Governo, il Ministero viene a trovarsi in anticipo rispetto alle scadenze previste dal decreto-legge, venendo così a facilitare i complessi adempimenti amministrativi che le amministrazioni regionali dovranno affrontare nei prossimi mesi.

## IN SEDE DELIBERANTE

« Somministrazione obbligatoria di immunoglobulina anti D nelle donne RH negative non immunizzate per la prevenzione della malattia emolitica del neonato da incompatibilità materno-fetale » (310-B), d'iniziativa dei senatori Pittella e Ferralasco, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il relatore alla Commissione, senatore Leggieri, illustra gli aspetti essenziali del disegno di legge, che alla Camera è stato radicalmente rielaborato, venendo ad assumere una portata sostanzialmente diversa rispetto all'iniziativa legislativa a suo tempo promossa dai senatori Pittella e Ferralasco.

In particolare, il relatore si sofferma sulla estensione della attività sanitaria di prevenzione a tutti i rischi di mortalità e morbilità perinatale, al di là cioè di quelli inerenti al fattore RH; e sul carattere di preciso obbligo giuridico che viene ad assumere l'accertamento diagnostico e la terapia dei fattori di rischio da parte dei medici e delle ostetriche, carattere che contrasterebbe con le limitate possibilità tecniche e materiali di accertamento diagnostico e di terapia a disposizione dei sanitari anzidetti. Mentre la prima delle due modifiche, secondo l'avviso del relatore, verrebbe ad ampliare la portata del disegno di legge fino a coinvolgere ed anticipare la realizzazione della riforma sanitaria nel settore in questione, senza provvedere al tempo stesso agli indispensabili presupposti materiali, la seconda modifica stabilirebbe un obbligo di praticare atti diagnostici e terapeutici che rasenterebbe un vizio di incostituzionalità anche se incombesse sulle donne incinte anziché sui medici e sulle ostetriche. Il relatore conclude ribadendo la necessità di provvedere anzitutto i mezzi materiali per l'attività di prevenzione di cui trattasi, imponendo obblighi soltanto nei limiti in cui tali mezzi esistono e accompagnandoli con una opportuna incentivazione, mediante agevolazioni alle donne incinte disposte ad effettuare le terapie prescritte; e proponendo altresì la predisposizione di un diverso disegno di legge — da esaminare congiuntamente a quello ap-

provato alla Camera dei deputati — che disciplini l'intera attività di prevenzione perinatale, eventualmente anche inserendola nell'ambito di realizzazione della riforma sanitaria quale normativa quadro per le future legislazioni regionali.

Il sottosegretario Foschi dichiara di prendere atto dell'importanza e della serietà dei punti di vista sostenuti dal relatore, che impongono anche al Governo un riesame globale del lungo e complesso *iter* legislativo; sottolineando però l'opportunità di adottare misure idonee a giungere ad una rapida conclusione dell'*iter* medesimo. A tal fine il sottosegretario Foschi propone, in considerazione della divergenza di opinioni manifestatasi fra i due rami del Parlamento, un incontro informale fra rappresentanti delle Commissioni dei due rami stessi, unitamente a rappresentanti del Ministero.

I senatori Merzario, Coppo e Cavezzali dichiarano di concordare con il punto di vista espresso dall'onorevole Foschi, anche al fine di addivenire ad una conclusione dell'*iter* del disegno di legge che non coinvolga e non pregiudichi, per il settore in questione, l'esame del disegno di legge per la riforma sanitaria attualmente in discussione alla Commissione sanità della Camera. Il Presidente, preso atto della decisione concorde della Commissione, avverte che la relazione del senatore Leggieri, in considerazione della sua importanza anche politica, sarà stampata e distribuita.

Il seguito della discussione è rinviato quindi ad altra seduta.

#### IN SEDE REFERENTE

« Norme per la conoscenza e l'uso dei farmaci ad azione progestativa » (794), d'iniziativa dei senatori Zanti Tondi Carmen Paola ed altri;

« Istituzione dei Centri comunali di assistenza sanitaria familiare. » (825), d'iniziativa del senatore Pinto;

« Istituzione di consultori familiari » (1701), d'iniziativa dei senatori Falcucci Franca ed altri;

« Norme per l'istituzione di centri di medicina preventiva e di controllo delle nascite » (1730), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri.  
(Esame e rinvio).

Il relatore alla Commissione, senatore Leggieri, riferendo sui lavori della Sottocommis-

sione, che è giunta ad un accordo di massima su di un testo unificato, si dichiara convinto della possibilità di risolvere rapidamente le ultime difficoltà, non appena la discussione potrà essere portata alla sede redigente, risolvendo a tal fine l'ostacolo costituito dalla copertura finanziaria occorrente per l'istituzione del servizio della programmazione delle nascite. Il senatore Leggieri sottolinea la importanza politica dei quattro disegni di legge in esame, che predispongono quell'assistenza alle famiglie e ai singoli per la prevenzione delle nascite non desiderate che viene ormai sollecitata vivamente da tutti i settori della opinione pubblica, e che deve essere quindi realizzata rapidamente, superando le difficoltà finanziarie, cospicue ma non insormontabili. Soffermandosi sui possibili modi di soluzione del problema finanziario, modi che comunque potranno essere più opportunamente suggeriti dalla competente Commissione bilancio, l'oratore ribadisce la impossibilità di procedere per i disegni di legge in questione in modo analogo a quello usato in precedenti iniziative legislative, per le quali la Commissione aveva predisposto soltanto una normativa-quadro ad uso delle Regioni, prescindendo dal problema della copertura finanziaria: trattandosi, avverte il relatore, di un onere che dovrebbe spettare prevalentemente allo Stato, non può in alcun modo prospettarsi la eventualità di far gravare la realizzazione del servizio sulle già precarie finanze regionali. Il relatore conclude proponendo quindi che il Presidente compia i passi necessari, presso la competente Commissione bilancio, per la soluzione del problema della copertura finanziaria.

Il senatore Capua, riferendosi sempre al problema del finanziamento del servizio di programmazione delle nascite, suggerisce l'opportunità di valersi delle strutture esistenti nell'Opera nazionale maternità e infanzia, anche al fine di ridurre l'entità della spesa che le finanze pubbliche dovranno sostenere.

La senatrice Dal Canton concorda sull'opportunità di utilizzare le strutture dell'ONMI, dopo che tuttavia tale organismo sia stato completamente ristrutturato, in modo da eliminare i gravi inconvenienti verificatisi.

Il senatore Premoli avverte la necessità di definire comunque la posizione dell'ONMI, che eventualmente potrebbe anche essere soppresso, prima di risolvere, in un senso o nell'altro, il problema finanziario e organizzativo in questione.

Il Presidente ribadisce l'opportunità di rinviare la discussione di merito dei disegni di legge — e quindi anche i problemi relativi all'Opera nazionale maternità e infanzia — fino a quando l'esame non potrà essere portato alla sede redigente; e di affrontare invece per il momento soltanto il problema della copertura finanziaria.

Il rappresentante del Governo onorevole Foschi fa presente l'inopportunità di discutere circa l'attività dell'Opera nazionale maternità e infanzia, sulla quale sta per iniziarsi un largo dibattito all'altro ramo del Parlamento. Per quanto concerne i possibili modi di finanziamento disponibili, il Sottosegretario Foschi ravvisa l'impossibilità di utilizzare gli esistenti capitoli, e in particolare i fondi speciali previsti per la riforma sanitaria e per il risanamento finanziario degli ospedali, in quanto detti fondi non consentirebbero ulteriori prelievi per fini diversi da quelli istituzionalmente stabiliti; egli avverte peraltro che il Ministro della sanità ritiene non impossibile l'inclusione dell'iniziativa legislativa in esame fra quelle che, in sede di variazioni di bilancio, potranno essere poste a carico del bilancio 1975.

Il relatore Leggieri sostiene l'inopportunità di un impegno dell'ONMI nel settore in questione, trattandosi, egli avverte, di una attività che va al di là dei compiti normalmente svolti da tale istituto.

Dopo un ampio dibattito, la Commissione, concordando con i punti di vista espressi dal relatore e dal Governo, all'unanimità invita il Presidente a compiere i passi più opportuni per una rapida soluzione delle difficoltà di ordine finanziario che ancora ostacolano l'iter dei disegni di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 20.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1975

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Matteis, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » (538-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (*alla 2ª Commissione*);

« Modificazione dell'articolo 42 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste » (1920), d'iniziativa dei senatori Carollo ed altri (*alla 5ª Commissione*);

b) *parere favorevole su emendamenti al disegno di legge:*

« Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale » (1481), di iniziativa dei senatori Medici ed altri (*alla 9ª Commissione*);

c) *parere contrario sul disegno di legge:*

« Estensione dei benefici previsti dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, ad alcune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa » (826), d'iniziativa dei senatori Spora ed altri (*alla 4ª Commissione*).

Infine la Sottocommissione ha deliberato di rimettere all'esame della Commissione il disegno di legge:

« Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura » (1913), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 9ª Commissione*).

**FINANZE E TESORO (6°)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1975

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Segnana, ha deliberato di esprimere

*parere favorevole sul disegno di legge:*

« Modificazione dell'articolo 42 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste » (1920), d'iniziativa dei senatori Carollo ed altri (*alla 5ª Commissione*).

**CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

**Giunta delle elezioni  
e delle immunità parlamentari**

*Mercoledì 26 febbraio 1975, ore 16*

**2ª Commissione permanente  
(Giustizia)**

*Mercoledì 26 febbraio 1975, ore 9,30*

*In sede deliberante*

**I. Discussione dei disegni di legge:**

1. Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (1789).

2. Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici (1756) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

Deputati MICHELI Pietro ed altri. — Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ZUGNO e DE VITO. — Modificazione all'articolo 2751 del Codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane (244).

LUGNANO ed altri. — Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari (435).

PAZIENZA ed altri. — Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali (636).

*In sede redigente*

**I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina delle avvocature degli enti pubblici (1477).

**II. Discussione del disegno di legge:**

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (538-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

1. CIFARELLI. — Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea (60).

Repressione della cattura illecita degli aeromobili (457).

2. BALDINI e MAZZOLI. — Modifiche agli articoli 2 e 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni (1492).

3. Deputato ACCREMAN. — Istituzione della corte d'assise di Rimini (1689) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Deputati GUADALUPI ed altri; CAROLI; MANCO ed altri. — Istituzione delle corti d'assise di Brindisi e Taranto (1690) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Deputati REALE Giuseppe ed altri; MANCINI Giacomo. — Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria (1691) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. VIVIANI e COPPOLA. — Riforma del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura (1543).

5. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).

## II. Esame dei disegni di legge:

1. ZUCCALÀ ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, concernente la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (1796).

2. GATTONI ed altri. — Norme sulla cittadinanza (1510).

3. SICA e BARRA. — Estensione della facoltà concessa al Ministro per la grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario (1726).

4. Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre

1974, n. 497, contro la criminalità (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## 4ª Commissione permanente

(Difesa)

Mercoledì 26 febbraio 1975, ore 10

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. SANTALCO. — Retrodatazione della nomina a sottotenente dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente degli ufficiali reclutati in base all'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 (1303).

2. TEDESCHI Mario e NENCIONI. — Modifica dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 489, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito (1383).

3. COSTA e DELLA PORTA. — Decorrenza della nomina a sottotenente dell'Arma dei carabinieri in s.p.e. degli ufficiali reclutati in base all'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, negli anni dal 1965 al 1970 (1834).

4. ROSA ed altri. — Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante estensione ai generali ed ai colonnelli delle Forze armate e di polizia del trattamento economico dirigenziale stabilito per i funzionari civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (1776).

5. CIPELLINI ed altri. — Estensione delle provvidenze di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 214, a favore degli ex dipendenti del Ministero della difesa appartenenti ai soppressi ruoli transitori (ex R.S.T.) (1004).

6. SPORA ed altri. — Estensione dei benefici previsti dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, ad alcune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa (826).

**6ª Commissione permanente**

(Finanze e tesoro)

*Mercoledì 26 febbraio 1975, ore 10**In sede deliberante***I. Discussione del disegno di legge:**

Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (1875).

**II. Coordinamento del disegno di legge:**

Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (1867).

**III. Seguito della discussione del disegno di legge:**

ZUGNO ed altri. — Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario (683).

*In sede referente***I. Esame dei disegni di legge:**

1. MANCINI ed altri. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino — Roma (284).

2. REBECCHINI ed altri. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma (338).

3. FARABEGOLI ed altri. — Modifiche al testo unico sulle casse rurali e artigiane, emanato con il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, e dalla legge 28 novembre 1957, n. 1207 (1036).

4. SEGNANA ed altri. — Modifiche agli articoli 53 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,

riguardante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (1518).

5. MADERCHI. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale sito in Borgo Santa Maria nel territorio del comune di Montelibretti (Roma) (1003).

6. DELLA PORTA ed altri. — Vendita al comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato « Borgo Santa Maria » nell'ex tenuta di Montemaggiore, in località Baciabove (1051).

7. DE PONTI ed altri. — Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare (1876).

8. BORSARI ed altri. — Modifica della imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie (1511).

9. BONALDI. — Estensione ai pensionati civili e militari dello Stato dell'assegno perequativo ed ai funzionari militari dei Corpi di polizia collocati a riposo anteriormente al 30 giugno 1973 dell'aliquota pensionabile dell'indennità mensile di istituto nella misura stabilita dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (1651).

10. COLAJANNI ed altri. — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 397, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro (1919).

11. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi familiari (1942).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. SPAGNOLLI ed altri. — Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (161) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

DE PONTI ed altri. — Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo aperto (314).

2. SEGNANA ed altri. — Modifica dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (1829).

3. VEDOVATO. — Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1066, in materia di concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti (1169).

4. PATRINI ed altri. — Modifiche al testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, al regolamento per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, (legge bancaria), e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla disciplina degli emolumenti, dei rimborsi spese e del divieto di assumere obbligazioni, relativa agli esponenti aziendali (1243).

**Commissione inquirente  
per i procedimenti d'accusa**

(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

*Mercoledì 26 febbraio 1975, ore 17 e 21*

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle  
Commissioni parlamentari alle ore 22,30*